



**Tribunale Ordinario di Spoleto**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Spoleto**

**DECRETO COLLEGALE**

**CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2021 - EDIL IMMOBILIARE SRL IN  
LIQUIDAZIONE**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice relatore
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che il decreto dell'1.12.2022 contiene errore materiale nella indicazione della data di udienza per l'esperimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f., laddove indicata la data del 25.01.2022 in luogo di quella del 25.01.2023,

**DISPONE**

La correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento dell'1.12.2022, laddove indicata la data del 25.01.2022, in luogo di quella del 25.01.20213 ore 12,00.

Si comunichi alla parte ricorrente ed al Commissario giudiziale.

Spoleto, 16.12.2022

Il Giudice del.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno





**R.C.P. n. 1/2021**

**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Dott. Silvio Magrini Alunno | Presidente        |
| - Dott. Roberto Laudenzi      | Giudice           |
| - Dott.ssa Sara Trabalza      | Giudice rel./est. |

ha emesso il seguente

**DECRETO**

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3 l.f., depositata in data 9.02.2021 da EDIL IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del L.R.P.T. Riccardo Settimi, con sede legale in Foligno (PG), Via Antonio Gramsci, 50, (P.I. 01111700546), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti, ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Via Antonio Gramsci, 50, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

ricorrente

udita la relazione del giudice delegato;

**richiamate in premessa le motivazioni di cui al decreto Collegiale emesso in data 28.11.2022 e con il quale:**

- È stata disposta la retrocessione del procedimento alla fase "ante adunanza", revocando il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 174 l.f.;
- È stato disposto l'avvio di procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. con separato provvedimento;
- È stato disposto l'obbligatorio inserimento, a cura della parte ricorrente, nel contratto di affitto già stipulato ed in essere, di una clausola che preveda la risoluzione del predetto in caso di aggiudicazione dell'azienda a terzi diversi dal medesimo affittuario, in ragione della previsione del citato art. 163 bis l.f., a pena di inammissibilità della proposta concordataria;

- Sono state le parti dinnanzi al giudice delegato per l'espletamento di nuova udienza ex art. 174 l.f. all'esito dell'espletamento della procedura competitiva (che deve concludersi prima dell'adunanza ex art. 163 bis comma 4 l.f.), della conseguente eventuale modifica della proposta concordataria in conformità ai risultati della stessa (cfr. art. art. 163 bis quinto comma l.f.) e per un successivo nuovo esperimento delle operazioni di voto;
- È stata dunque fissata una nuova adunanza dei creditori per il giorno 23.03.2023 ore 12,00 dinnanzi alla Dott.ssa Trabalza;
- È stata riservata, all'esito, la decisione in merito all'omologa della proposta concordataria.

**Considerato** che la società ricorrente “EDILIZIA SETTIMI 80 S.R.L.” (Ex Edil Immobiliare) ha concesso in affitto il ramo d'azienda di pertinenza alla “S COSTRUZIONI S.R.L.” con atto del 26 marzo 2019 (anteriormente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo);

**Ritenuto**, a questo punto, che debba essere dato corso alla procedura competitiva a norma dell'art. 163 bis l. fall., prevista non solo per la cessione dell'azienda, ma anche per l'affitto di ramo d'azienda, come prescritto dall'art. 163 bis, ultimo comma, l. fall., con l'obiettivo di realizzare il massimo ricavato dalla amministrazione e liquidazione dei beni del debitore;

**Ritenuto**, a questo proposito, che non ha rilevanza giuridica la circostanza che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato prima del deposito della domanda di concordato contenga un'opzione a favore dell'attuale affittuaria per l'acquisto del ramo d'azienda (peraltro condizionata all'omologa del concordato ed avente contenuto non coerente con le finalità del concordato), pattuizione questa che non vincola in alcun modo la procedura concordataria né può condizionare la procedura competitiva, richiamate ancora una volta le motivazioni di cui al provvedimento Collegiale che costituisce presupposto del presente;

#### **DISPONE**

l'avvio di un procedimento competitivo a norma dell'art. 163 *bis* l. fall. finalizzato all'individuazione di eventuali altri interessati all'affitto ed invita chiunque fosse interessato a presentare un'apposita **offerta irrevocabile di affitto**, nel rispetto del

presente bando, tenendo nondimeno in considerazione le modalità di seguito descritte. Fissa per l'esame e la deliberazione sulle offerte e/o per la gara tra più eventuali offerenti **l'udienza del giorno 25 gennaio 2022, alle ore 12,00** dinanzi al **Giudice Delegato Dott.ssa Sara Trabalza** presso il Tribunale di Spoleto.

## **1. DESCRIZIONE DEL RAMO DI AZIENDA**

Oggetto del contratto di affitto è l'intero complesso dei beni organizzati costituenti il ramo d'azienda destinato all'attività di impresa operante nell'ambito dei lavori edili in genere. Nel dettaglio il ramo di azienda risulta composto da:

- Beni immobili;
- Beni mobili, stigliature, macchinari, arredi, macchine elettroniche, automezzi (all. A);
- Segni distintivi ivi impiegati;
- Sistema di gestione dell'organizzazione conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 e successive modifiche e integrazioni.

I beni immobili interessati all'affitto (superficie indicativa 60% degli spazi meglio evidenziati in colore giallo nelle planimetrie allegate – all. B) oltre alle parti comuni ed agli accessi pedonali e carrabili, frontali, laterali e retrostanti, sono individuati catastalmente come di seguito:

-Stabilimento industriale e sede sociale sito nel Comune di Trevi, Via Deruta censiti al NCU del Comune di Trevi come di seguito:

-foglio 10, particella 529, Voc. Matigge, piano: T-1, categoria D/1, rendita catastale euro 4.565,48 (quattromilacinquecento sessantacinque virgola quarantotto); al Catasto Terreni, foglio 10, particella 528, seminativo, Classe 2, ha 00.00.16, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 0,10, Reddito Agrario Euro 0,08; al Catasto Terreni particella 627, relitto stradale, ha 00.00.28, senza reddito; - particella 1520, seminativo, Classe 2, ha 00.02.36, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 1,40, Reddito Agrario Euro 1,22; particella 1524, seminativo, Classe 2, ha 00.01.84, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 1,09, Reddito Agrario Euro 0,95; particella 1527, seminativo, Classe 2, ha 00.02.01, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 1,20, Reddito Agrario Euro 1,04; particella 1529, seminativo, Classe 2, ha 00.00.48, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 0,29, Reddito Agrario Euro 0,25; particella 1534, seminativo, Classe

2, ha 00.03.21, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 1,91, Reddito Agrario Euro 1,66; particella 1598, seminativo, Classe 3, ha 00.00.04, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 0,02, Reddito Agrario Euro 0,02; particella 1649, seminativo, Classe 2, ha 00.00.89, Reddito Dominicale Euro 0,55, Reddito Agrario Euro 0,46; particella 1652, seminativo, Classe 2, ha 00.00.39, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 0,23, Reddito Agrario Euro 0,20; particella 1655, seminativo, Classe 2, ha 00.00.88, Deduzione A52, Reddito Dominicale Euro 0,52, Reddito Agrario Euro 0,45.

L'affitto non comprende le rimanenze di magazzino di cui l'azienda è dotata, costituite dal materiale impegnato nel processo di produzione.

Il ramo di azienda risulta attualmente detenuto e gestito dalla società S. Costruzioni s.r.l. in forza del contratto stipulato in data 26/3/2019 e sopra citato.

## **2. CONDIZIONI CONTRATTUALI AFFITTO AZIENDA**

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole da intendersi quale contenuto minimo:

- 1) riconoscimento dell'affittuario di ben conoscere lo stato dell'immobile e le caratteristiche dei singoli locali, con espressa dichiarazione di ritenerli idonei ed adeguati all'esercizio dell'azienda;
- 2) esclusione dal contratto di affitto di beni ed obbligazioni non espressamente indicati e di eventuali garanzie prestate a terzi dall'affittante;
- 3) in caso di cessione del complesso aziendale a terzi da parte degli organi della procedura non sarà previsto alcun indennizzo a favore dell'affittuaria;
- 4) esclusiva pertinenza in capo all'affittuaria di crediti e debiti sorti in vigenza del rapporto e rilascio di idonea garanzia che escluda ogni rischio a carico dell'affittuaria per il vincolo di solidarietà per eventuali debiti nei confronti dei dipendenti;
- 5) obbligo per l'affittuaria di subentrare nei rapporti di lavoro subordinato in essere con tutte le maestranze attualmente in forza, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**" (Allegato D),
- 6) non è previsto il subingresso dell'affittuario nei debiti e crediti inerenti l'azienda i quali restano interamente ed esclusivamente in carico ed a favore della società concedente;

- 7) l'affittuaria si impegna ad utilizzare l'azienda esclusivamente per l'attività di cui all'oggetto, senza modificarne la destinazione a pena del risarcimento danni e avrà l'obbligo di sostenere tutti gli oneri necessari per il mantenere i suddetti beni nella propria perfetta funzionalità;
- 8) le quote di ammortamento dei beni oggetto del presente contratto saranno deducibili ex art. 102 D.P.R. n. 917/1986 dall'affittuaria;
- 9) divieto di subaffitto ed acquisizione al complesso aziendale di eventuali migliorie ed addizioni effettuate dall'affittuaria, con rinuncia di quest'ultima ad indennizzi di sorta;
- 10) l'affittuaria, si obbliga altresì a non apportare alcuna modifica agli impianti ed attrezzature, senza il preventivo consenso scritto della Concedente;
- 11) al termine dell'affitto, la società affittuaria dovrà asportare dette migliorie ed addizioni, con ripristino dello status quo ante; è riconosciuta la facoltà alla Concedente di ritenere dette migliorie ed addizioni dietro pagamento di un'indennità quantificabile nel maggior valore del compendio affittato, considerato il deperimento d'uso; ne consegue che i beni acquistati dall'affittuaria al fine di apportare addizioni o migliorie resteranno di sua esclusiva proprietà;
- 12) l'affittuaria non potrà pretendere al termine del contratto alcuna somma a titolo di incremento dell'azienda concessa in affitto;
- 13) onere per l'affittuaria di contrarre idonee polizze assicurative a protezione dei beni aziendali (rischio, furto ed incendio) e responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, responsabilità civile per danno ambientale anche graduale; le polizze tutte avranno i massimali ed i requisiti derivanti dagli elementi che le compagnie assicurative prenderanno a base delle loro proposte di copertura;
- 14) le spese scaturenti dalla redazione del contratto sono a carico dell'affittuaria;
- 15) il concedente affitterà il complesso aziendale dei beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e nessuna responsabilità gli potrà essere addebitata a causa dello stato dei beni aziendali, né l'affittuaria potrà richiedere riduzioni del canone per la stessa ragione; l'affittuaria dichiarerà di aver preso visione dei beni mobili e immobili costituenti il complesso aziendale e si obbligherà ad utilizzarli soltanto dopo che saranno stati posti in condizione, a propria cura e spese, di rispettare la normativa antinfortunistica ed ogni altra previsione di legge relativa

all'attività da svolgere, esonerando in ogni caso il concedente da ogni responsabilità derivante dalle predette;

16) La manutenzione ordinaria di tutti i beni oggetto della presente scrittura sarà a carico della affittuaria, rimanendo a carico della concedente la manutenzione straordinaria; in ogni caso le eventuali spese di straordinaria manutenzione dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dalla concedente previa valutazione e preventivazione delle stesse, anche a mezzo perizia;

17) in riferimento ai contratti stipulati dalla concedente, l'affittuaria subentrerà soltanto ed esclusivamente nei contratti descritti nell'allegato C;

18) nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi prima della data della stipula dell'atto notarile che sarà comunicata dal Commissario, l'aggiudicatario dovrà consegnare al predetto l'originale ovvero copia autentica di una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito (non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari seppur iscritti all'Albo Unico dei soggetti operanti nel settore finanziario ex art 106 d.lgs n. 385/1993, né rilasciate da compagnie assicurative), con vincolo a favore della procedura e con clausola revolving, a garanzia di anni 1 del canone di affitto risultante dalla procedura competitiva.

### **3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: MODALITÀ E CONTENUTO**

1. Il ramo di azienda sarà concesso in affitto al canone minimo mensile di **€. 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre IVA. Il contratto di affitto di ramo d'azienda avrà decorrenza** dalla data di stipula del relativo contratto e scadrà il 25 marzo 2024 con facoltà di recedere con preavviso di 45 (quarantacinque) giorni e con espressa dichiarazione di accettazione di una clausola di obbligo al rilascio del ramo d'azienda in caso di vendita dello stesso da parte degli organi della procedura, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte degli stessi;

2. le offerte, dovranno essere presentate, in forma irrevocabile, a mano, presso lo studio del Dott. Alessio Federiconi, sito in Perugia, Via Campo di Marte 19, in busta chiusa senza alcun segno di riconoscimento mediante deposito **entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'esperimento della procedura competitiva.**

All'esterno della busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta (previa identificazione di chi materialmente provvederà al deposito, che può



anche essere persona diversa dall'offerente) e la data fissata per l'espletamento della gara. Nessun'altra indicazione (né il numero o il nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta a pena di inefficacia;

3. L'offerta, in regola con l'imposta di bollo, dovrà contenere:

- a) Copia del documento di identità del soggetto che presenta l'offerta e copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese; nel caso di persona giuridica, oltre alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, visura camerale e poteri di firma di chi sottoscrive l'offerta;
- b) l'indicazione del canone offerto, che non potrà essere inferiore al valore minimo indicato al precedente punto 1, a pena di esclusione;
- c) dichiarazione con la quale l'offerente attesta di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nel presente avviso e la perizia di stima;

All'offerta dovranno essere allegati (nella stessa busta) oltre alla fotocopia del documento d'identità dell'offerente (o del legale rappresentante dell'offerente), come sopra indicato, un assegno circolare non trasferibile intestato a "Tribunale di Spoleto - Concordato Preventivo n. 1/2021" per un importo pari a 6 mensilità del canone di affitto di azienda, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata stipula del contratto per causa dell'offerente.

Tutti i documenti inseriti nella busta contenente l'offerta dovranno essere, a pena di esclusione dal procedimento competitivo, redatti in lingua italiana e dovranno essere altresì sottoscritti, con firma autenticata da un Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di rappresentanza con la sola esclusione del certificato camerale ordinario aggiornato o documentazione analoga, nonché del codice fiscale e della partita iva.

L'offerta dovrà essere espressamente qualificata come irrevocabile e dovrà essere formulata con clausole e condizioni contrattuali identiche rispetto a quelle sopra indicate, fatta eccezione per il canone di affitto che potrà essere indicato anche per un importo superiore alla base d'asta stabilita.

Non saranno ammesse offerte presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando. Non saranno ammesse neppure offerte parziali, nemmeno nel caso di

presentazione di offerta congiunta formulata da più soggetti. Del pari non saranno altresì ammesse offerte per persone, società o enti da nominare, né sarà consentita la cessione dell'aggiudicazione.

Le offerte d'acquisto dovranno essere qualificate come irrevocabili e pertanto non potranno essere prese in considerazione offerte diversamente formulate.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione perderà la cauzione a titolo di multa e risponderà per il danno subito dalla Procedura.

Si precisa che l'originario offerente che intenda partecipare all'eventuale gara deve conformare la sua offerta al presente bando con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle modalità di presentazione ed al deposito cauzionale.

4. Per poter accedere alla procedura competitiva l'offerente:

- a- Non deve essere sottoposto a procedure concorsuali, a liquidazione o a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi o insolvenza;
- b- Non deve risultare debitore della società ammessa alla procedura di concordato alla data di presentazione dell'offerta;
- c- Non deve sottoporre l'offerta ad alcun tipo di condizione;

5. Qualora vi fosse un unico offerente per il suddetto canone minimo o qualora emergesse in seguito alla gara un aggiudicatario, si provvederà a stipulare il contratto di affitto nelle forme previste dal successivo punto 7;

6. Qualora siano presenti più offerte, si darà subitaneo corso alla gara sulla base dell'offerta più alta, secondo le modalità stabilite in quella sede dal giudice. In caso di gara, le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad Euro **500,00 (Euro cinquecento/00)**. Se gli offerenti non parteciperanno alla gara, il giudice disporrà l'aggiudicazione a favore del maggior offerente; in caso di offerte identiche (stesso importo e stesse modalità di pagamento), si provvederà all'aggiudicazione in base al criterio della priorità del deposito dell'offerta;

7. A seguito dell'aggiudicazione, il ramo di azienda verrà concesso in affitto mediante atto notarile con spese e oneri tributari a carico dell'aggiudicatario;

9. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data della stipula dell'atto notarile che sarà comunicata dal Commissario, l'aggiudicatario dovrà consegnare al predetto l'originale ovvero copia autentica di una polizza assicurativa con

una Compagnia primaria, con clausola di tacito rinnovo, per garantire una durata corrispondente a quella dell'affitto e sua eventuale proroga e sino alla riconsegna del Ramo di Azienda, a copertura di tutti i rischi degli immobili ed RCA.;

10. Nel contratto di affitto verrà espressamente pattuito che le somme non liquidabili dalla Compagnia Assicurativa per l'eventuale previsione di scoperti/franchigie saranno corrisposte direttamente dall'Affittuario all'avente diritto;

11. Ogni onere fiscale derivante dall'affitto sarà a carico dell'aggiudicatario;

12. Nel contratto di affitto non sarà previsto il diritto di prelazione dell'affittuario ai sensi dell'art. 104 bis comma 5 l.f..

#### **4. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO**

**Alle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2022**, presso il Tribunale di Spoleto, davanti al Giudice Delegato Dr.ssa Sara Trabalza alla presenza del commissario Giudiziale nonché del titolare del complesso aziendale, si procederà alla delibazione sull'offerta e all'eventuale gara tra gli offerenti con conseguente aggiudicazione.

Il Giudice Delegato condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute e che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente avviso. Si precisa che le offerte ricevute verranno valutate sulla base dell'unico parametro di comparabilità costituito dal maggior canone di affitto con la precisazione che ogni ipotesi di contrasto e/o di dubbio interpretativo che dovesse eventualmente emergere in sede di gara sarà risolto, seduta stante, dal Magistrato.

Qualora venga presentata un'unica offerta ritenuta valida, si procederà all'immediata individuazione dell'aggiudicatario del procedimento competitivo.

Qualora vengano presentate più offerte ritenute valide si procederà ad una gara fra gli offerenti a partire dall'offerta economica più alta fra quelle ricevute con un rilancio minimo non inferiore ad Euro **500,00 (mille/00)** rispetto al maggior prezzo offerto.

Decorsi minuti 3 (tre) da ciascun precedente rilancio, risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà effettuato l'ultimo rilancio.

Tutti i rilanci previsti nel presente bando debbono essere palesi.

In mancanza di rilanci l'aggiudicazione avrà luogo nei confronti del maggior offerente.

In mancanza di rilanci, ma in presenza di due o più offerte del medesimo valore, si procederà contestualmente ad una nuova gara fra i relativi offerenti, con le modalità di cui sopra, con rilanci minimi pari a quelli indicati per la gara iniziale. In assenza di almeno un rilancio da parte di uno dei concorrenti, l'aggiudicazione avrà luogo mediante contestuale sorteggio da parte del Giudice delegato.

In caso di mancata presenza alla gara del miglior offerente, il procedimento competitivo potrà essere aggiudicato ugualmente al medesimo anche se assente.

Il presente avviso prevede espressamente la non applicabilità degli artt. 571 e 572, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevedono un'offerta al ribasso.

Alla predetta gara sarà ammesso esclusivamente l'offerente - ovvero il rappresentante qualora si tratti di società o il soggetto dotato di apposita procura speciale (conferita con atto pubblico redatto da Notaio italiano o scrittura privata autenticata da Notaio Italiano, che procederà a verificare i poteri di rappresentanza) a rappresentare il partecipante - e comunque un solo soggetto per ciascun partecipante alla gara, salvo la necessità di farsi assistere da uno o più legali, ovvero da un interprete per un soggetto straniero.

Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di affitto.

## **5. ULTERIORI PRECISAZIONI**

L'aggiudicazione non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto al risarcimento danni in caso di mancata stipulazione dell'atto di trasferimento per cause non dipendenti dalla Procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale, di sospendere la Gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 l.fall.

Ove il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni che dovessero far parte del ramo aziendale sia subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione, sarà esclusivo onere del medesimo verificare preventivamente di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al subentro.

Le spese, anche relative alle imposte di legge e agli atti notarili saranno a carico dell'affittuario e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto della stipula del contratto di affitto.

Nel caso di mancata stipula del contratto di affitto per fatto o colpa dell'aggiudicatario,

quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di multa, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Commissario Giudiziale, previo appuntamento da concordare al numero telefonico di Studio 335-7708180 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata cp1.2021spoleto@pecconcordati.it, resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito al presente procedimento competitivo.

Il Commissario Giudiziale fornirà in forma cartacea o tramite mail o su supporto elettronico, previa ricezione di idoneo impegno alla riservatezza da parte dell'interessato e valutazione dell'inerenza della richiesta, le informazioni e ogni documento ulteriore sul ramo aziendale oggetto di affitto.

Ogni altra documentazione ed informazione afferente il ramo aziendale oggetto di affitto potrà essere richiesta al Commissario, che ne consentirà l'esame presso il suo Studio o presso la sede di EDIL IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, previa determinazione delle modalità e dei tempi di accesso.

Tutte le notizie ed informazioni assunte ai fini della partecipazione alla procedura competitiva si intendono riservate e non dovranno essere divulgate.

Quanto all'obbligo di pubblicità, l'art. 163 bis ricalca l'art. 107, laddove prevede che con il decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

A differenza, però, dell'art. 107 l.f., la disposizione in tema di offerte concorrenti non fa seguire alla predetta regola inderogabile l'obbligo di pubblicare la vendita almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura.

Il Commissario Giudiziale provvederà, pertanto all'inserzione del presente decreto sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. e dell'avviso sintetico sui siti internet: [www.fallimentispolito.it](http://www.fallimentispolito.it), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.gobid.it](http://www.gobid.it) nonché su altri canali di pubblicità specializzati e comunque ritenuti idonei a diffondere il presente bando.

Il Tribunale si riserva comunque di sospendere in ogni momento l'affitto, sino all'aggiudicazione definitiva, per qualsivoglia insindacabile ragione: in tal caso, qualsiasi somma versata dall'offerente verrà restituita.

La partecipazione alla gara, comporta piena ed incondizionata conoscenza su circostanze, di fatto e/o di diritto, influenti sulla vendita.

La suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e del conseguente regolamento di vendita.

## **6. PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 101/2018, in ordine al procedimento instaurato con il presente disciplinare si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi della procedura del concordato preventivo ed i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura.

Spoletto, 1.12.2022

Si comunichi.

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno